Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 13 novembre** — **Numero 268**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 26; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi, o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sentito il parere della Giunta mauriziana:

In occasione della festa dello Statuto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti del 31 maggio e 14 giugno 1917:

a grand'uffiziale:

Girardi comm. dott. Girardo, direttore generale delle carceri.

a commendatore:

Bobbio comm. dott. Giovanni, direttore generale reggente la direzione del personale del Ministero dell'interno — Gay comm. dott. Francesco, prefetto del Regno — Ruini comm. avv. Bartolomeo, consigliere di Stato.

ad uffiziale:

Sbrocca comm. dott. Aurelio, ispettore generale del Ministero dell'interno — Limongelli comm. dott. Alfonso, id. — Santangelo comm. dott. Enrico, id. — Urbani di Gheltof comm. dott. Giovanni, prefetto — Nannetti comm. dott. Ferdinando, id. — Lisini comm. Alessandro, sopraintendente degli archivi di Stato — Vitale comm. dott. Vincenzo, questore di P. S. — Cantoni Mamiani comm. avv. Tullo, sindaco di Arona — Longo comm. prof. Antonio, ex-consigliere prov. di Messina — Pavoni comm rag. Alberto, ex-assessore comunale di Roma.

a cavaliere:

Mori cav. Carlo, primo capitano dei RR. carabinieri — Grossardi cav. Fabio, id. — Malinverno cav. dott. Renato, capo sezione al Ministero dell'interno — Lissia cav. dott. Pietro, id. — Di Donato cav. dott. Gennaro, id. Scapinelli cav. uff. dott. Enrico, consigliere di prefettura — Bodo cav. uff. dott. Paolo, id. — Miotti cav. dott. Antonio, id. — Lolli cav. dott. Luigi, sottoprefetto — Alberti dott. cav. Claudio, consigliere di prefettura.

Cupido cav. dott. Francesco, sotto prefetto — Ravot cav. dott. Vittorio, consigliere di prefettura — Borsatti cav. dott. Vittorio, id. id. — Guidetti cav. avv. Luigi, id. id. — Negri cav. dott. Ettore, sotto prefetto — Giobbe cav. dott. Ernesto, consigliere di prefettura — Palermo di Lazzarini cav. dott. Gaspare, id. id. — Semeraro cav. dott. Giacomo, id. id. — Mazzolani cav. barone avv. Francesco, id. id. — Menichella cav. dott. Luigi, id. id. — Buono cav. dott. Francesco, sotto prefetto — Sampieri cav. dott. Vincenzo, id. — Battioni cav. rag. Augusto, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Colonna cav. rag. Michele, vice questore di pubblica sicurezza — Vallese cav. uff. dott. Paolo, id. id. — Capozzi cav. Raffaele, id. id. — Sirleo cav. dott. Luigi, medico provinciale — Filipponi cav. Guido, maggiore dei RR. carabinieri — Pietravalle cav. Domenico, id. id. — Ghigo cav. Abele, id. id. — Del Sordo cav. avv. Michele, consigliere provinciale di Avellino — Palasciano cav. uff. avv. Modesto, consigliere comunale di Bari — Ionata comm. avv. Giovanni, sindaco di Agnone (Campobasso), consigliere provinciale — Radaelli comm. ing. Angelo, ingegnere capo degli Istituti ospitalieri di Milano — Bonomi cav. avv. Antonio fu Giov. Battista, da Rovigo.

Sulla proposta del ministro delle colonie:

Con decreto del 31 maggio 1917:

a commendatore:

De Camillis comm. avv. Camillo, vice direttore generale nel Ministero delle colonie — Licastro comm. dott. Massimiliano, id. id.

ad uffiziale:

Cavaliari comm. Eugenio, direttore coloniale nel Ministero delle colonie — Giandolini comm. rag. Romolo Massimiliano, direttore di ragioneria id. id. — Massetti cav. uff. Giacomo, ispettore centrale di ragioneria id. id.

a cavaliere:

Malvezzi De Medici conte cav. dott. Aldobrandino, consigliere al Ministero delle colonie — Catastini cav. dott. Vito id. id. — Dal Canto cav. Averardo, agente coloniale di 4ª classe nel ruolo della Somalia italiana — Bertazzi cav. Roberto, id. id. — Onor cav. dott. Romolo, consulente tecnico per le opere agrarie della Somalia italiana — Nicosia cav. Vito, tenente colonnello di fanteria — Cavoglia cav. Rodolfo, id. id. — Crepas cav. ing. Ettore, maggiore del genio — Sani cav. Mario, maggiore di fanteria — Riccardi nob. cav. dei conti Camillo, tenente colonnello id. — Cavazzuti cav. Silvio, ispettore compartimentale delle privative direttore delle RR. privative in Tripoli.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreto del 31 maggio 1917:

a commendatore:

Liverani comm. Antonio, capo divisione nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

ad uffiziale:

Toffaloni cav. uff. rag. Ruggero, capo ragioniere nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato — Calamani comm. Vittorio, direttore superiore nell'Amministrazione delle poste e telegrafi — Bonolis comm. Gaetano, capo divisione id. id.

a cavaliere:

Romiti cav. Pietro, ispettore principale nell'Amministrazione delle poste e telegrafi — Benedetelli cav. rag. Silvio, id. id. — Mangino cav. uff. Francesco, direttore principale, id. id. — Tomasello cav. uff. Domenico, capo sezione, id. — Piccinelli cav. Gaetano, ispettore principale, id. — Giordano cav. Onorato, direttore principale, id. — Thaon cav. ing. Napoleone, capo sezione, id. — Diodati cav. Guglielmo, id. — Liberti cav. Pietro, id. nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato — Albanese cavaliere Cesare, id. nell'Amministrazione delle poste e telegrafi — Miani cav. uff. Pietro, direttore provinciale, id. a riposo.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreti del 27 e 31 maggio 1917:

a grand'uffiziale:

Sallier De La Tour nob. Giuseppe (dei conti) duca di Calvello, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe — Carignani nob. Francesco dei duchi di Novoli, id.

a commendatore:

Della Torre Di Lavagna conte Giulio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe — Carletti comm. Tommaso console generale di 1ª classe — Serra comm. Carlo Filippo, id.

ad uffiziale:

Sartori cav. Francesco, console di 1ª classe — Manacorda cav. Aroldo, id. — Beverini Giovanni Battista, id. — Stoppoloni prof. comm. Aurelio, provveditore agli studi.

Borghese cav. Livio (dei Principi), consigliere di Legazione di 1ª classe — Chiaramonte Bordonaro cav. Antonio, id. id. — Tattara nob. cav. Vittorio Agostino, console generale di 3ª classe — Da Villa cav. Oreste, id. id.

a cavaliere:

Raguzzi cav. Carlo, R. console — Brenna cav. Paolo, id — Rosso cav. Giovanni, ispettore dell'emigrazione — Fattori dott. cavaliere Luigi, commissario di pubblica sicurezza — Saccone dot-

tor comm. Giovanni, tenente colonnello medico nella R. marina — Tornielli di Crestvolant nob. Massimiliano (dei Conti), console di 3ª classe — Sabetta cav. Ugo, id. — Gauttieri cavaliere Antonio, id. — Gentile cav. Giuseppe, id. — Gattoni cavaliere Giulio, primo segretario di Legazione — De Riseis nobile Mario (dei baroni di Crecchio), id. — Forlani cav. Baldo, id. — Loiacono cav. Vincenzo, id. — Bertanzi Paolo, console di 3ª classe.

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari:

Con decreto del 31 marzo 1917:

a commendatore:

Garneri comm. ing. Edoardo, capo servizio principale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — Ovazza ing. comm. Emilio, id. id.

ad uffiziale:

Vigna cav. uff. ing. Angelo, sotto capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — Margotta comm ing. Vito, id. id. — Sinigaglia cav. uff. Girolamo, id. id. — Cattaneo cav. uff. ingegnere Ugo, id. id. — Germano comm. ing. Lino, capo divisione id. — Bernardi comm. Giovanni, ispettore superiore nell'Ispettorato generale dei servizi marittimi.

a cavaliere:

Carraro cav. uff. ing. Leopoldo, capo divisione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — Tessadori cav. uff. Francesco, id. id. — Piermarini cav. uff. dott. Guido, id. id. — Errera cav. uff. ingegnere Luigi, id. id. — Vitta Zelman cav. avv. Isacco, id. id. — Cattaneo cav. ing. Giovanni Battista, id. id. — Cervesi cav. ingegnere Luigi, id. id. — Levi cav. avv. Ottone, id. id. — Maternini cav. ing. Francesco, id. id. — Carelli cav. ing. Alfonso, id. id. — Scacheri cav. uff. Giovanni, id. id. — Garbini cav. ing. Silvio, id. id. — Bassini cav. uff. rag. Emilio, id. id. — Brighenti cav. ingegnere Roberto, id. id. — Sottili cav. uff. ing. Luigi, id. id. — Cavi cav. Alfredo, ispettore di 1ª classe nell'Ispettorato generale dei servizi marittimi.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 24 maggio 1917:

a commendatore:

Perrino comm. Gennaro, consigliere della Corte dei conti.

ad uffiziale:

Zincone comm. Olimpio, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro — Nuccorini comm. Angelo, R. avvocato erariale distrettuale — Orsi comm. Vittorio, id.

a cavaliere:

Reudano cav. dott. Eugenio, referendario alla Corte dei conti — Caputi cav. uff. Roberto, direttore capo divisione negli uffici della Corte dei conti — Manfredi cav. Carlo, capo sezione, id. — Ciarrocca cav. Emidio, capo sezione amministrativo nel Ministero del tesoro — Liguoro cav. dott. Luigi, id. — Alliata cav. Enrico, capo sezione di ragioneria, id. — Di Segni cav. Alberto, id. — Scuncio cav. Pasquale, vice avvocato erariale — Forges Davanzati cav. uff. Errico, id. — Minotto cav. dott. Carlo ragioniere capo nelle intendenze di finanza — Olivieri cav. Rodolfo, delegato del tesoro.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 4 giugno 1917:

ad uffiziale:

De Paola comm. dott. Francesco, capo divisione nel Ministero delle finanze — Faucher comm. dott. Ludovico, id. id. — Casapietra cav. uff. Giuseppe, id. di ragioneria, id. — Togliani cav. uff. dott. Achille, intendente di finanza — Marletta comm. Giovanni, direttore Ufficio tecnico dogane.

a cavaliere:

Petraroli cav. Umberto, capo sezione amministrativo nel Ministero delle finanze — Vignali cav. Uberto, id. id. — Briganti cav. dott. [illegible] id. id. — Rossman cav. Giovanni, id. di ragioneria, id. — Saccorotti cav. Ugo, intendente di finanza — Pol cav. dott. Camillo, id. id. — Marschiczek cav. dott. Luigi, vice intendente di finanza — Ferlazzo cav. Rosario, id. id. — Fumagalli cav. Ernesto, ingegnere capo negli Uffici tecnici di finanza — La Ferla cav. Francesco, direttore di dogana — Pastore cav. Pietro, ispettore capo delle tasse sugli affari — Berni cav. Eugenio, tenente colonnello R. guardia di finanza — Pastori cav. ing. Antonio, direttore nelle manifatture dei tabacchi — Toscani cav. Ernesto, agente superiore delle imposte.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto del 14 giugno 1917:

a commendatore:

Botto ing. gr. uff. Giuseppe, ispettore superiore nel R. Corpo del Genio civile.

ad uffiziale:

Gamberale ing. cav. Rodolfo, ispettore superiore nel R. Corpo del Genio civile. — De Sarno ing. cav. Andrea, id. — Lepore ing. cav. Orazio, ingegnere capo nel R. Corpo del genio civile. — Tami ing. cav. Silvio, id. — Montanari ing. cav. Tommaso, ispettore superiore id. — Lamberti ing. cav. Tommaso, id.

a cavaliere:

Colamonico ing. cav. Franklin, ingegnere capo nel R. Corpo del Genio civile. — Bastiani ing. cav. Flavio, id. — Andreocci ing. cav. Ettore, id. — Tomassini ing. cav. Giuseppe, id. — Perrone Capano ing. cav. Carmine, id. — Mansini ing. cav. Carlo, id. — Bartolini ing. cav. Federico, id. — Callotti ing. cav. Pio, ingegnere di 1ª classe id. — Caiano ing. cav. Pasquale id. — Squadrilli avv. cav. Cesare, capo sezione amministrativo nel Ministero dei lavori pubblici. — Colambassi cav. Nicola, ispettore principale nell'ufficio speciale delle ferrovie.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri:

Con decreto del 24 maggio 1917:

a grand'uffiziale:

Camera avv. Giovanni, deputato al Parlamento. — Mango avv. Camillo, id.

a commendatore:

Bona avv. Adolfo, assessore comunale di Torino.

ad uffiziale:

Scotti avv. Attilio, agente generale delle assicurazioni di Stato.

a cavaliere:

Canestro avv. Carlo, addetto al Commissariato dei consumi. — Cicarelli avv. Carlo Vittorio, deputato al Parlamento. — Zardo prof. Antonio, ordinario nel R. Istituto di magistero femminile di Firenze. — Staffa avv. Pasquale, deputato provinciale di Capitanata e sindaco di Trinitapoli. — Pavia ing. dott. Nicola, Ispettore principale delle Ferrovie dello Stato. — Benucci avv. Francesco Severio, assessore comunale di Roma. — Mariani prof. Filiberto, libero docente di chimica medica nella R. Università di Genova. — Baldelli Bombelli dott. Demetrio, assessore per l'igiene del comune di Perugia.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 10 giugno 1917:

a grand'uffiziale:

Pianigiani cav. Ottorino, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze — Beria D'Argentina comm. Luigi, id. id. di Casale — Frola comm. Pier Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna — Colombo comm. Cesare id. id. di Parma.

a commendatore:

Avenati Bassi comm. Carlo, primo presidente della Corte d'appello di Cagliari — De Seta comm. Cesare, procuratore generale id. id. di Napoli — Pantaleone Bonomo comm. Rodrigo, id. id.

di Aquila — Iona comm. Giacomo, id. id. Milano — Pomarici comm. Giuseppe, presidente di sezione id. id. di Roma — Sereni comm. Angelo, presidente dell'Università israelitica di Roma.

ad uffiziale:

Balbino comm. Vittorio, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma — Guzzoni comm. Aurelio, id. id. di Lucca — Tullio comm. Antonio, id. id. di Napoli — Bussola comm. Giuseppe, avvocato generale presso la sezione id. di Potenza — Pennasilico comm. Michele, presidente sezione id. di Potenza — Bertacca comm. Emilio, id. di Macerata — Marcialis comm. Efisio, id. di Roma — Basso comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Napoli — Sabatini comm. Giovanni, id. di Roma — Morgese comm. Antonio, id. di Napoli — Bonuzzi comm. Ettore, id. di Torino — De Cesare comm. Carlo, id di Palermo — Rabascini comm. Ermenegildo, presidente della sezione di Corte d'appello di Modena — Cereti comm. Faustino consigliere della Corte di cassazione di Torino — Carinci comm. Nicola, id. di Roma — Miraglia comm. Mariano, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli — Giro comm. Ettore, id. di Torino.

Margara cav. uff. Agostino, sostituto procuratore generale d'appello applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione di Torino. — Caruso comm. Settimio, avvocato in Napoli.

a cavaliere:

Angelini cav. Adolfo, procuratore del Re a Salò. — Bertini cav. Giulio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. — Cacciauiga cav. Guido, procuratore del Re a Conegliano. — Urci cav. Gioacchino, consigliere della Corte d'appello di Napoli. — Tedesco cav. Emilio, id. Roma. — Braccio cav. Camillo, id. Milano. — Granello cav. Leone, id. Genova. — De Rubeis ca. Raffaele, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli. — De Logu cav. Filippo, consigliere della Corte d'appello di Cagliari. — Conio cav. Domenico, id. Genova. — Mazzardi cav. Pietro, id. Milano. — Carulli cav. Libero, id. Brescia. — Gallenga cav. Costantino, id. Torino. — Stiffoni cavaliere Fulvio, id. Venezia. — Guerrini cav. Edoardo, id. Messina. — Perrone cav. Luigi, id. Napoli. — Ricci cav. Agostino, procuratore del Re di Rocca S. Casciano. — Ranza cav. Giovanni. id. Biella. — Bosetti cav. Carlo, id. Voghera. — De Sciora cav. Marco, id. Oneglia. — Lanzalone cav. Federico, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Cavallaro cav. Giovanni Battista, procuratore del Re di Rovigo. — Manca cav. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Cagliari — Leuratti cav. Livio, presidente del tribunale di Legnago — Impeduglia cav. Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Palermo — Perna cav. Gaetano, procuratore del Re di Sulmona — Timpanelli cav. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma — Mazza cav. Giacomo, id. Torino — Del Monaco cav. Antonio, presidente del tribunale di Vallo della Lucania — Antonioli cav. Giovanni Maria, consigliere della Corte di appello di Milano — Bossoni cav. Pietro, presidente del tribunale di Mantova.

Poggi cav. Pietro, presidente del tribunale di Monza — D'Antonio cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Napoli — Leone cav. Francesco, procuratore del Re di Viterbo — Covin cav Alessandro, id. Massa — De Santis cav. Luigi Mattia, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano — Assisi cav. Armando, capo sezione amministrativo nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti — Natalucci cav. Tiberio, id nella Direzione generale del Fondo per il culto — Mangano cav. uff. Rocco Giuseppe, cancelliere della Corte di cassazione di Palermo — Mainelli cav. uff. Giovanni, segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo.

Bertone cav. uff Cesare, id. presso la Corte d'appello di Catanzaro — Musicco cav. Giovanni, cancelliere della Corte d'appello di Catanzaro — Zegretti cav. uff. Ignazio, id. Napoli — Bandini cav. Gino, avvocato in Roma — Del Re comm. Carlo, id. Napoli — Perrone Capano cav. Raffaele, id. id. — D'Agostino cav. Luigi, id. id. — Soprano prof. cav. Enrico, id. id. — Giliberti cav. Eugenio, id. id. — Trompeo cav. Luigi, id. id.

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreto del 31 maggio 1917:

ad uffiziale:

De Vincentiis Eiardo, preside-rettore del R. Liceo convitto « Archita » di Taranto — Cafasi Vittorio, insegnante nelle Regie Scuole universitarie di Catanzaro — Sraffa Angelo. ordinario nella R. Università di Torino — Mosca Gaetano, id. id. — Friso Luigi, ispettore centrale per l'istruzione primaria e popolare — Masdea Arturo, preside del R. Istituto nautico di Napoli.

a cavaliere:

Tarantini Giuseppe, ordinario nella R. Università di Pisa — Calcagni Carlo, capo sezione nel Ministero dell'istruzione pubblica — Podestà Guido, capo sezione nel Ministero id. — Giovannoni Gustavo, straordinario nella R. scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma — Galante Andrea, ordinario nella R. Università di Bologna — Dalla Volta Riccardo, titolare d'economia politica nel R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze — Lattes Alessandro, ordinario nella R. Università di Genova — Misuraca Giacomo, ordinario id. id. — Crivellari Colombo, capo divisione di ragioneria nel Ministero dell'istruzione pubblica — Somigliana Carlo, ordinario nella R. Università di Torino — D'Alessandro Camillo, deputato provinciale scolastico di Avellino — Libonati Bernardino, libero docente nella R. Università di Roma.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura:

Con decreti del 31 maggio 1917:

a commendatore:

Mazzetti comm. Lodovico, ispettore superiore di 2ª classe nel Real corpo delle miniere.

ad uffiziale:

Poggi comm. prof. Tito, già segretario generale della Società degli agricoltori italiani Roma — Novarese cav. uff. ing. Vittorio, ingegnere capo di 2ª classe nel Real corpo delle miniere — Bruscagli comm. rag. Rodolfo, capo sezione di 1ª classe.

a cavaliere:

Perona comm. prof. Vittorio, ispett. sup. di 2ª classe nel corpo Reale delle foreste — Montanari cav. uff. Pietro, id. — Buraglia cav. dott. Francesco, membro del Consiglio di amministrazione della Cassa prov. di credito agrario per la Basilicata — Marchetti comm. ing. Vincenzo, vicepresidente della Società nazionale degli olivicoltori Roma — Baranzini cav. Arturo, già presidente della Commissione di requisizione cereali di Milano.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 31 maggio 1917:

a grand'uffiziale:

Finzi Eugenio, vice ammiraglio nella riserva navale.

a commendatore:

Cusani Visconti Lorenzo, vice ammiraglio — Vigolo Umberto, direttore capo divisione di 1ª classe.

ad uffiziale:

Cerbino Arturo, capitano di vascello — Berghinz Ettore, colonnello del genio navale — Buonanni Saverio, colonnello medico nella R. marina — Conti Pietro, colonnello commissario nella R. marina — Santini Pirro, capitano di porto di 1ª classe.

a cavaliere:

Caccia Gustavo, capitano di fregata — Catellani Mario, id. — Ornano Giuseppe, tenente colonnello macchinista — Cutinelli Gustavo, tenente colonnello commissario R. marina — Masi Umberto, id. — Ruspoli Fabrizio, capitano di corvetta nella riserva navale — Laghezza Gennaro, maggiore commissario R. marina — Cerutti Silvio, capitano nel corpo R. equipaggi nella R. N. — Amici Alfredo, capo sezione di 2ª classe nel Ministero della ma-

rina — Giustiniani Michelangelo, id. — Trucco Alfredo, capitano di porto di 3ª classe — Anzillotti Dionisio, professore nella R. Università di Roma.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 31 maggio 1917:

a grand'uffiziale:

Crispo cav. Alberto, tenente generale in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.

a commendatore:

Carbone cav. Domenico, tenente generale — Scotti cav. Angelo, id. — Mambretti cav. Ettore, id. — Salazar nob. Michele, id. — Gigli Cervi conte Giovanni, id.

ad uffiziale:

Arvonio cav. Giuseppe, tenente generale — De Rossi cav. Eugenio, id. — Chionetti cav. Oreste, id. — Giova cav. Gennaro, maggiore generale — Panicali cav. Giuseppe, id. — Villa cav. Ugo, id. — Schiffi cav. Mario, id. — Prata cav. Adriano, id. — De Luca cav. Giuseppe, id. — Carbone cav. Demetrio, id. — Pacini cav. Gioacchino, id. — Aveta cav. Eugenio, id. — Maggi cav. Arturo, id. — Menarini cav. Giuseppe, id. — Giannetti cav. Giuseppe, id. commissario — Monteverde comm. dott. Ugo, direttore capo divisione amministrativo Ministero guerra — Corselli cav. Rodolfo, colonnello di fanteria — Zendrini comm. dott. Andrea, direttore capo divisione amministrativo nel Ministero della guerra.

a cavaliere:

Pozolo cav. Giulio, colonnello di fanteria — Denti cav. Umberto, id. id. — Cases cav. Angelo, id. id. — Bruni cav. Guido, id. artiglieria — Maccaferri cav. Vittorio, id. id. — Goggia cav. Francesco, id. fanteria — Pavia cav. Allegro, id. id. — Assum cav. Clemente, id. id. — Alovisi cav. Ezio, id. id. — Iori cav. Illio, id. id. — Sasso cav. Ferdinando, id. artiglieria — Giampietro cav. Emilio, id. id. — Testini cav. Vincenzo, id. id. — Bargossi cav. Enrico, id. id. — Piccone conte Emilio, id. id. — Morelli cav. Ercole, id. id. — Mazza cav. Lorenzo, id. id. — Baistrocchi cav. Federico, id. id. — Riccardi cav. Benedetto, id. id. — Saletta cav Luigi, id. id. — Pognisi cav. Attilio, id. id — Montefinale cav. Tito, id. id. — Gatto cav. Salvatore, id. id. — Piazza cav. Carlo id. id.

Marra cav. Mario, colonnello di artiglieria — Vallauri cav. Alcide, id. id. — Fiorasi cav. Leopoldo, id. id. — Giuffrida cav. Luigi, id. id. — Gazagne cav. Adolfo, id. di fanteria — Boinaghi cav. Augusto, id. id. — Schenardi cav. Carlo, id. di artiglieria — Rolandi Ricci conte Ottavio, id. id. — Hesse cav. Giovanni, id. id. — Cocco cav. Raffaele, id. id. — Fiore Edoardo, id. id. — De Siebert cav. Amedeo, id. id. — Riccomanni cav. Pietro, id. id. — Onnis cav. Luigi, id. id. — Vinale cav. Filippo, id. di Fanteria — Zirano cav. Augusto, id. id. — Fornari cav. Ernesto, id. id. — Franchi cav. Augusto, id. id. — Arango Regueral cav. Gaetano, id. commissario — Malingri di Bagnolo cav. Alberto, id. artiglieria — Zugaro cav. Fulvio, tenente colonnello di stato maggiore — Concetti cav. dott. Edoardo, capo sezione amministrativo nel Ministero della guerra — Ariola cav. Luigi, tenente colonnello artiglieria — Wagner cav. Vittorio, ragioniere geometra capo 2ª classe — Romeo cav. Antonino, tenente colonnello genio — Carloni cav. Costantino, capitano corpo invalidi e veterani.

Sulla proposta del ministro d'industria, commercio e lavoro:

Con decreto del 4 giugno 1917:

a commendatore:

Aschieri comm. dott. Alessandro, ispettore generale nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

ad uffiziale:

Rodolico comm. prof. Gaspare, direttore capo divisione nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro — Valente cav. uff. professore Emilio, capo sezione di 1ª classe, id. id. — Giuliozzi cav. uff. avv. Giuseppe, id. id.

a cavaliere:

Brizi cav. dott. Ferruccio, capo sezione nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro — Lo Presti Sciacca cav. dott. Vincenzo, id. id. — Di Nola cav. uff. dott. Angelo, ispettore degli Istituti di credito e di previdenza — Bianchi cav. dott. Ettore, id. id. — De Pollis nob. cav. avv. Antonio, industriale in Cividale — Berghinz cav. dott. prof. Guido, medico chirurgo di associazioni operaie nella provincia di Udine.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1987 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento.

Cap. n. 19. Compensi per lavori straordinari al personale, ecc.	300,000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 118-*bis*. Spese per la guerra.	300,000 —

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Detta conversione sarà proposta col rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1918-919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1989 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 64 « Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire diecimilacinquecento (L. 10.500).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1990 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 159, da convertire in legge, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 1° settembre 1917 fra i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo 238-*bis* « Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle casse pensioni e di soccorso della rete mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, Varese Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1919, 2ª delle 49 annualità) », con lo stanziamento di lire trecentottantatremilaseicentonovantasei e centesimi venti (L. 383.696,20).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1991 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le funzioni di magazziniere-economo nelle Intendenze di finanza saranno disimpegnate da ufficiali di ragioneria con obbligo di fornire cauzione. Ad essi, come pure agli incaricati delle funzioni di controllore del magazzino del bollo presso le Intendenze medesime, sarà corrisposta una indennità di carica da determinarsi con decreto del ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro provvederà alla inscrizione in bilancio dei fondi necessari per il pagamento della indennità predetta.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1918.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 78. « Fitto di locali non demaniali »	240 —
Cap. n. 85. « Spese pei servizi del tesoro »	10,000 —
Cap. n. 95. « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc. »	28,000 —
	38,240 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1992 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire quarantamila (lire 40.000):

Entrata:

Cap. n. 169 Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, ecc.

Ministero del tesoro:

Cap. n. 69. Rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la

sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1994 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 sono autorizzate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920:

Cap. n. 51. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	104,000 —
Cap. n. 134. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio delle imposte di fabbricazione, ecc.	600,000 —
Cap. n. 201. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali, ecc.	37,000 —
Cap. n. 202. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline, ecc.	500,000 —
Cap. n. 203. Compra dei sali	550,000 —
Cap. n. 252. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	40,000 —
	1,831,000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 1997 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-1920 è aumentato delle somme per ciascuno di essi indicate.

Cap. n. 36. « Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili, ecc. »	12,500,000 —
Cap. n. 37. « Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni mortali, ecc. »	3,000,000 —
Cap. n. 42. « Liquidazione definitiva dei danni occorsi per rischi di guerra, ecc. »	500,000 —
Cap. n. 43. « Spese concernenti il traffico marittimo, ecc »	253,734,000 —
Cap. n. 46. « Spese pel funzionamento della Commissione arbitrale, ecc. »	1,000 —
	269,735,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 98 « Spese per la scuola archeologica italiana in Atene, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire trentacinquemila (L. 35.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2004 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 5 « Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattromilacinquecento (L. 4500).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2007 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 20 « Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1919-1920 è aumentato di lire tremilioniduecentosettantasettemila (L. 3,277,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2010 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 48 « Contributi e concorsi per il mantenimento delle scuole industriali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato di lire centoventicinquemila (L. 125 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2016 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Visto l'art. 62 del regolamento per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato col decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919 920 è istituito il cap. n. 85-*bis* « Contributo a carico dell'azienda dei conti correnti ed assegni postali per il contratto di assicurazione che gli impiegati avventizi assunti per la gestione predetta sono tenuti a concludere con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (art. 62 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622) con lo stanziamento di lire ventimila (L. 20,000).

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto. *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1917 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, la legge 9 luglio 1908, n. 403, il R. decreto 4 ottobre 1908, numero 621, il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1561 ed il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1519;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1519, restano così modificate:

« L'indennità per detta straordinaria prestazione di opera rimane uniformemente stabilita per ciascuna notte in L. 12,00 (lire dodici) per gli ingegneri capi, L. 7,50 (lire sette e centesimi cinquanta) per gli ingegneri, L. 6,00 (lire sei) per gli aiutanti, L. 4,50 (lire quattro e centesimi cinquanta) per gli ufficiali d'ordine e L. 3,00 (lire tre) per gli uscieri, da corrispondersi direttamente dal Ministero a carico degli appositi fondi stanziati in bilancio per il servizio di piena, in base a regolari certificati degli ingegneri capi competenti ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2072 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle prossime elezioni generali politiche saranno ammessi a votare, ancorchè non inscritti nella lista degli elettori della sezione o nell'elenco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, i militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina purchè presentino al presidente dell'ufficio elettorale il foglio di congedo illimitato o di licenza illimitata o il decreto di promozione ad ufficiale, ed un certificato del sindaco comprovante la loro residenza nel Comune. Nel certificato il sindaco indicherà anche la sezione nella quale le persone anzidette potranno votare, avendo cura di assegnarle alternativamente nelle sezioni che presentano il minor numero di elettori inscritti.

I documenti sopraccennati terranno luogo del certificato di cui all'art. 39 per l'accesso alla sala della votazione e saranno trattenuti dal presidente del seggio per essere rimessi, al termine delle operazioni elettorali, al sindaco del Comune, che ne curerà la restituzione agli interessati.

Art. 2.

Le persone di cui al presente decreto saranno ammesse a votare con gli elettori della sezione, dopo terminato l'appello prescritto dall'art 75, facendone constare dal verbale, e di esse sarà redatto apposito elenco nel quale saranno riportate le indicazioni risultanti dal foglio di congedo o di licenza illimitata o dal decreto di promozione ad ufficiale. L'elenco, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri presenti dell'ufficio, sarà allegato all'esemplare del verbale di cui all'art. 83.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2039 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Corte di Cassazione di Roma eserciterà temporaneamente le attribuzioni già spettanti alla Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna nei riguardi dei territori occupati oltre l'antico confine del Regno e ai quali si applicano, per l'Amministrazione civile, le norme dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081 e quelle del decreto 24 luglio 1919, n. 1251.

È abrogato, per i territori sopra indicati, l'art. 2 dell'Ordinanza 15 gennaio 1919 del Comando supremo del R. esercito.

La stessa Corte di cassazione di Roma deciderà a sezioni unite sui conflitti di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'Amministrazione già deferiti al tribunale dell'impero in Vienna. Saranno chiamati in questi casi a far parte delle sezioni unite, e preferito per la funzione di relatori, i magistrati da nominare a norma dell'art. 5.

Art. 3.

Per la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza attribuiti alla Corte di cassazione di Roma si applicano le leggi vigenti nei territori indicati all'art. 1, salvo le diverse disposizioni che fossero in seguito emanate.

Art. 4

La Corte di cassazione di Roma deciderà su tutti i rimedi di legge interposti successivamente al 3 novembre 1918 e su quelli presentati prima e non decisi dalla Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni che precedono saranno nominati nella Corte di cassazione di Roma, su proposta del ministro della giustizia, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, cinque nuovi consiglieri, forniti, a giudizio insindacabile dei ministri proponenti, dell'attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria e di speciale conoscenza della legislazione e del diritto vigenti nelle nuove Provincie.

Tali nuovi consiglieri saranno scelti di preferenza fra gli italiani appartenenti ai territori indicati nell'art. 1, i quali siano magistrati, avvocati, o laureati in giurisprudenza, ovvero forniti di titolo accademico equipollente conseguito all'estero.

Art. 6.

Le funzioni già spettanti alla procura generale di Stato presso la Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna, per gli affari indicati nell'art. 1, saranno esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma. Potrà essere all'uopo nominato un nuovo sostituto del procuratore generale, che sarà scelto in conformità delle norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 7.

Per provvedere ai cinque posti indicati nell'art. 5 si aumenta temporaneamente di due posti di consigliere di Cassazione il ruolo organico della magistratura e si destinano inoltre i primi tre posti di consigliere che sono o si renderanno vacanti nella Corte di cassazione di Roma, per i quali non si farà luogo a promozione di magistrati del grado inferiore.

Avvenendo la nomina del sostituto procuratore generale menzionato nell'art. 6 sarà occupato uno dei posti del ruolo dei sostituti procuratori generali di Cassazione o un posto parificato anche nella magistratura giudicante, pel quale non si provvederà mediante promozione di magistrato del grado inferiore.

Art. 8.

L'anzianità delle persone che saranno nominate a norma degli articoli 5 e 6 nei gradi di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione si computa dalla data della rispettiva nomina.

In caso di contemporaneità di nomina, l'anzianità rispettiva sarà insindacabilmente determinata nel decreto stesso.

Art. 9.

Alla spesa occorrente per la istituzione dei due posti di consigliere di Corte di cassazione preveduti nell'art. 7 si provvederà con l'aumento temporaneo della somma corrispondente ai rispettivi stipendi ed indennità sui capitoli 19 e 38 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 10.

La giurisdizione della Corte di cassazione di Roma, stabilita negli articoli che precedono, comincierà a essere esercitata dal 1° novembre 1919 e proseguirà, anche dopo l'annessione, su tutti i territori soggetti alla sovranità diretta dell'Italia.

Art. 11.

Il primo presidente della Corte di Cassazione di Roma proporrà al ministro della giustizia l'assegnazione dei nuovi consiglieri alle varie sezioni della Corte medesima, e darà le altre disposizioni necessarie per la distribuzione degli affari civili e penali a cui l'opera di essi deve essere specialmente applicata.

Il ministro della giustizia stabilirà, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, le norme occorrenti per la trasmissione alla Corte di cassazione dei ricorsi pendenti contemplati nell'articolo 4.

Art. 12.

Il n. 5 dell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837 è modificato come segue:

I ricorsi contro sentenze che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 13.

L'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877, numero 3761, è modificato come segue:

« Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza ».

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 giugno 1902, n. 245, ed 8 luglio 1904, n. 381, sull'acquedotto pugliese, i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635, e 7 febbraio 1919, n. 150, e 10 aprile 1919, n. 609;

Ritenuta l'urgenza del compimento delle opere per la costruzione dell'acquedotto pugliese, nonchè l'opportunità di eseguirne altre che a quelle sono connesse e giovano al risanamento igienico dei Comuni delle Puglie;

Ritenuta altresì la necessità di trasformare il Consorzio in un Ente autonomo incaricato della gestione tecnica ed amministrativa delle opere suddette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per l'Acquedotto pugliese, istituito dalla legge 26 giu-

gno 1902, n. 245, assumerà il nome e le funzioni di « Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ». L'Ente avrà sede principale a Bari.

L'Ente autonomo, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'Acquedotto pugliese dall'art. 1 della detta legge, provvederà alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri; al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele; alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante l'allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse; alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei Comuni delle tre Provincie pugliesi quando i Comuni non vi provvedano direttamente; al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne: al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e delle fogne; all'incoraggiamento di opere di irrigazione; infine alla costruzione di case popolari e coloniche o di borgate rurali.

L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle opere nel territorio delle tre provincie pugliesi e le gestioni ad esso affidate: per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Ente autonomo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di un vice presidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio o lavoro;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

f) di sei membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna Provincia.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai ministri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni; e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino dal far parte dell'Amministrazione governativa.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente autonomo e la presenza di almeno tre membri funzionari dello Stato e di tre eletti dai Consigli provinciali.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto del ministro dei lavori pubblici fra i funzionari del Ministero stesso. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali.

Art. 3.

Gli uffici dell'Ente autonomo saranno costituiti e potranno essere modificati mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

A tali Uffici saranno destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'Ente, funzionari governativi.

Potrà tuttavia aver luogo l'assunzione diretta di personale da parte dell'Ente quando per il disimpegno di speciali mansioni siano richieste attitudini e cognizioni specifiche o quando, per la natura stessa delle mansioni da compiere, si ritenga per ogni ragione più conveniente sostituire ad un rapporto stabile di impiego semplici contratti di locazione d'opera.

La dirigenza degli Uffici deve essere però affidata a funzionari governativi.

Il Consiglio di amministrazione potrà corrispondere sia ai funzionari governativi addetti all'Ente, sia al personale direttamente assunto, compensi straordinari e premi speciali in base ai risultati del lavoro da ciascuno di essi compiuto e agli utili dell'azienda.

Per l'esecuzione dei propri provvedimenti l'Ente autonomo potrà richiedere l'intervento dei prefetti, degli intendenti di finanza, degli ingegneri capi del genio civile e degli ispettori forestali delle tre provincie di Puglia.

Art. 4.

I progetti di lavori per i quali sia necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno esaminati nei casi di urgenza o quando l'importo non superi le 200.000 lire da un Comitato composto di un presidente di sezione di detto Consiglio e di quattro ispettori superiori del genio civile. Un funzionario dell'Ente autonomo potrà in caso di lavori speciali essere invitato ad illustrare a voce i progetti.

Art. 5.

L'Ente autonomo provvederà alle opere e alle funzioni affidategli amministrando:

1° il fondo di L. 90 000.000 assegnato col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la costruzione dell'Acquedotto, da eseguire in base ai progetti esecutivi o di varianti che saranno redatti dall'Ente autonomo e approvati dal Ministero dei lavori pubblici anche per le varianti che importino una maggiore spesa superiore alle lire centomila o modificazioni di parti essenziali del progetto esecutivo approvato;

2° i contributi di enti e di privati interessati alle varie categorie di opere per le quali sia autorizzata l'imposizione di contributi speciali;

3° il provento derivante dalla emissione di speciali obbligazioni e da mutui autorizzati, per ogni operazione di credito, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione tenuta dall'Ente autonomo dovranno essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

In allegato al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione de Consiglio di amministrazione dell'Ente sull'andamento dell'azienda.

Art. 7.

Qualora al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele, delle condutture principali, dei serbatoi e degli 800 chilometri di condutture interne cui avrebbe dovuto provvedere la Società concessionaria non risultino sufficienti i fondi già autorizzati, si provvederà a carico dello Stato.

Le somme a carico dello Stato saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori.

La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per Comuni o frazioni di Comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, potrà essere eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica.

Vengono mantenute le concessioni di diramazioni dell'Acquedotto già fatte a Comuni fuori delle tre provincie pugliesi.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 luglio 1904, n. 351, a favore dei Comuni non compresi nelle tre provincie delle Puglie.

Art. 8

Per la costruzione delle condutture interne e che non sono a carico dello Stato, come per la costruzione delle fognature, dei collegamenti e della pavimentazione stradale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a tutti i Comuni delle provincie

pugliesi all'interesse di favore dell'1 1/2 % estinguibili con annualità costanti per la durata massima di anni cinquanta.

L'ammontare dei mutui non potrà eccedere la somma di lire 15.000.000 annue a cominciare dal 1° gennaio 1920.

Le somme non impegnate in un esercizio si cumuleranno con quelle degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio di interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

I mutui potranno contrarsi dai Comuni anche con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a condizione però che ciò non importi un maggiore onere per lo Stato per quanto concerne la quota di interesse a suo carico.

Al servizio dei mutui indicati contribuiranno, per la durata dell'ammontare del mutuo, i proprietari degli edifici che fruiranno delle condutture e delle fognature in misura non superiore al 3 0|0 del reddito imponibile, e vi contribuiranno, in misura non superiore all'1 0|0 del reddito stesso, i proprietari dei terreni compresi nella circoscrizione del Comune.

Tali contributi potranno essere accettati dalla Cassa depositi e prestiti o dagli altri Istituti mutuanti a garanzia delle quote dei mutui a carico dei Comuni, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

L'Ente si sostituirà in tutto ai Comuni, anche per quanto concerne la deliberazione e l'accettazione dei mutui ed eseguirà di ufficio le opere a loro carico, quando, previa diffida data dal prefetto, i Comuni stessi non abbiano provveduto nei termini e nei modi stabiliti dall'Ente autonomo.

Per quanto non sia diversamente stabilito saranno applicate le disposizioni vigenti per le opere igieniche da eseguirsi mediante mutui di favore col concorso dello Stato.

Art. 9.

Detratta una quota da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione e al personale dell'Ente nella misura e nei modi che stabilirà il regolamento, sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati, finchè ne duri il bisogno, alle spese per le fognature e per i collegamenti di cui all'art. 1 sotto forma di concorsi ai Comuni da assegnarsi secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Sugli utili stessi dovranno gravare le spese per l'incoraggiamento a opere d'irrigazione. Quattro decimi saranno versati allo Stato.

Il residuo attivo della gestione di ogni conto consuntivo sarà iscritto ad entrata nel bilancio e nel conto del seguente esercizio annuale.

Art. 10.

L'Ente autonomo potrà promuovere la costituzione di una sezione edilizia per la costruzione di case popolari, borgate operaie e rurali e pel risanamento di abitazioni e quartieri insalubri. La sezione predetta sarà costituita per decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro, e sarà regolata da apposito statuto approvato dalla Commissione centrale per le case popolari. Essa avrà l'ordinamento degli Istituti autonomi per case popolari, sarà regolata dalla legislazione sulle case popolari ed economiche e ammessa a godere di tutti i benefici in questa previsti.

Art. 11.

Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la retribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidate a ciascuna categoria.

Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sarà eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Art. 12.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dell'Acquedotto, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'Ente ed adottare i provvedimenti opportuni per eliminare gli inconvenienti eventualmente verificatisi, compresa l'esecuzione di ufficio.

Quando l'Amministrazione dell'Ente sia incorsa in gravi irregolarità, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa coi ministri del tesoro e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente o di nomina di un commissario regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Il decreto di scioglimento, preceduto da una relazione che contenga i motivi del provvedimento, deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e comunicato al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 14.

Tutte le opere affidate all'Ente autonomo sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge; ed alle espropriazioni relative saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2982.

L'Ente potrà immettersi, in caso di riconosciuta urgenza, nel possesso dei beni occorrenti, compresi nel catasto rustico, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal prefetto, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica dell'espropriazione sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle opere igieniche affidate all'ente sono applicabili le disposizioni di polizia sanitaria stabilite negli articoli 17 e 18 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892, con le modalità che verranno specificate nel regolamento.

Art. 15.

Tutti i redditi, di qualsiasi natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente sono esenti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile nonchè dalla tassa di manomorta.

Rispetto alle tasse di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscono all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'Ente, prevista dal suo statuto, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Le annualità non ancora scadute del contributo delle Provincie fissate dall'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, saranno versate all'Ente, al quale saranno pure devolute tutte le attività dell'esercizio risultanti all'inizio della gestione dell'Ente medesimo.

Art. 17.

Con regolamento da emanarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dell'Ente autonomo ed il Consiglio di Stato, si provvederà alla modificazione delle norme in vigore ed al loro coordinamento a quello del presente decreto.

Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni del presidente e vice presidente del Consiglio; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo; la rimunerazione agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio e dell'Ente autonomo.

Art. 18.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla nomina del presidente, vice presidente e dei sei consiglieri governativi. I tre rappresentanti delle Provincie nell'attuale Consiglio resteranno in carica sino a due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto i Consigli provinciali procederanno alla nomina degli altri tre rappresentanti uno per ciascuna Provincia. Essi scadranno di carica due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Il Consiglio comincerà a funzionare provvisoriamente senza attendere il completamento della rappresentanza provinciale.

Art. 19.

Rimangono in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti le disposizioni delle leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381.

Art. 20.

Fino a che non siano stati costituiti i nuovi uffici amministrativi e tecnici dell'Ente, e approvato il regolamento di cui all'articolo 17, il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad adottare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione dei lavori dell'Acquedotto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — VISOCCHI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2009 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che stabilisce due sessioni per gli esami d'idoneità al notariato, da aver luogo nella seconda quindicina di agosto e di dicembre di ogni anno;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1643, col quale i detti esami furono sospesi durante lo stato di guerra, fino a nuovo provvedimento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, numero 1643, in quanto dispone la sospensione degli esami d'idoneità al notariato per la durata della guerra e fino a nuovo provvedimento, cessa di avere effetto dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

La sessione degli anzidetti esami, che dovrebbe aver luogo nella seconda quindicina del dicembre 1919, avrà luogo invece nella seconda quindicina del gennaio 1920, e i termini indicati negli articoli 10, 11 e 12 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, sono per la sessione medesima prorogati di un mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2021 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento 22 marzo 1906, n. 163, per il personale a mercede giornaliera delle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento 22 marzo 1906, n. 163, del personale a mercede giornaliera nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, è aggiunto il seguente articolo 78:

« Il personale operaio femminile che, a norma dell'art. 75 del regolamento n. 163 del 22 marzo 1906, risulti compreso nel ruolo del personale temporaneo e che per ragioni di età non abbia potuto conseguire la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, può essere definitivamente licenziato appena raggiunta l'età di anni 55 od anche prima dietro sua domanda o d'ufficio, se divenuto inabile al servizio.

In tali casi viene ad esso corrisposto un compenso, per una volta tanto, in ragione di L. 20 per ogni campagna di servizio prestato, sempre che il servizio medesimo dati da non meno di 10 campagne ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LE TERRE LIBERATE

Visti gli articoli 9 e 19 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

Di concerto col ministro dei lavori pubblici e col ministro del tesoro;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento per la somministrazione agli enti locali ed ai privati, che provvedono alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati da operazioni belliche, dei materiali provenienti dai magazzini dipendenti dal Comitato gover-

nativo, istituito con decreto 8 giugno 1919, n. 925, e dai Comitati provinciali istituiti con decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 412, e per il funzionamento e la gestione dei magazzini stessi.

Roma, addì 31 agosto 1919.

Il ministro delle terre liberate: NAVA.

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

REGOLAMENTO

per la somministrazione di materiali e per il funzionamento dei magazzini dipendenti dal Comitato governativo istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e dai Comitati provinciali istituiti con decreto 13 marzo 1919, n. 412.

CAPO I.

Domande di somministrazione di materiali.

Art. 1.

Le domande per ottenere la somministrazione di materiali da costruzione per la riparazione e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti in conseguenza di un fatto di guerra debbono essere trasmesse al Comitato governativo per il tramite dell'agente delle imposte competente per territorio.

Art. 2.

Nelle domande deve indicarsi se la somministrazione venga chiesta dietro pagamento in contanti all'atto dell'acquisto, o se il relativo importo debba essere addebitato alle somme dovute per risarcimento.

Art. 3.

Alle domande deve essere allegata una dichiarazione specifica da cui risulti che l'istante si obbliga di non cedere ad altri, di non distrarre e di non esportare per proprio conto i materiali ricevuti, e di garantirne l'impiego nelle forme di cui all'art. 11 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, portante provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 4.

Qualora l'agente delle imposte riconosca che la competenza a provvedere sulla domanda di risarcimento spetti, a termini del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, all'intendente di finanza, trasmette a questo la domanda di somministrazione dei materiali con gli atti relativi.

Art. 5.

L'agente delle imposte o l'intendente di finanza esamina le domande e i documenti in rapporto al limite entro cui apparisca fondata la risarcibilità del danno, e le trasmette al Comitato governativo con le sue proposte anche in merito alle garanzie di cui al precedente articolo 3.

Nel fare tali proposte l'agente, o rispettivamente l'intendente, dà notizia al Comitato anche degli anticipi eventualmente già concessi sia dallo stesso agente o intendente, sia dalle Commissioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, sia da altri organi o Istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato, tanto in denaro quanto in natura.

Art. 6.

Il Comitato governativo esamina gli atti e le proposte dell'agente delle imposte o dell'intendente di finanza, e, ove del caso, consente la somministrazione, informandone l'interessato.

Art. 7.

Il Comitato governativo, accordata, ove del caso, la somministrazione in acconto di risarcimento di danni di guerra, ne informa l'agente e l'intendente per norma nella eventualità di altre domande per anticipi da parte degli interessati.

Art. 8.

Qualora il Comitato governativo non riconosca sufficienti le garanzie offerte o comunque non creda di poter accogliere la domanda, notifica all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di

Art. 9.

L'interessato potrà, ove creda, fornire una supplementare documentazione giustificativa della sua richiesta: e in tal caso la nuova domanda e i documenti dovranno essere trasmessi nei modi e nelle forme indicate per la prima negli articoli precedenti.

La nuova decisione del Comitato governativo è definitiva.

Art. 10.

Il Comitato governativo ha l'obbligo di vigilare ed accertarsi, per mezzo dei suoi organi, che il materiale somministrato venga effettivamente impiegato nelle ricostruzioni indicate nelle domande.

Qualora il Comitato governativo constati che ai materiali da esso somministrati, sia contro pagamento in contanti, sia in conto risarcimento danni, venga data una destinazione diversa da quella per cui furono concessi, può disporre che per l'avvenire sia esclusa qualunque nuova somministrazione a favore degli inadempienti.

Il Comitato darà altresì notizia dell'inadempienza all'agente delle imposte, all'intendente di finanza, alla Commissione mandamentale per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra e al Comitato provinciale competenti per territorio affinchè ne tengano conto per le eventuali richieste di altri anticipi in contanti o in natura a seconda della rispettiva competenza.

CAPO II.

Dei magazzini di materiali.

Art. 11.

I magazzini per i materiali di qualunque genere da somministrare in conto risarcimento dei danni di guerra o da cedere a pagamento a termine dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, sono istituiti con deliberazione del Comitato governativo di cui all'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale.

Art. 12.

Ogni magazzino è diretto da un capo deposito il quale ne riceve la consegna in base ad inventario, ne ha la gestione amministrativa, tecnica e contabile e ne è responsabile.

Il capo deposito deve annualmente presentare il rendiconto della propria gestione ed è soggetto a tutte le norme cui sono sottoposti gli agenti consegnatari dei beni mobili dello Stato.

Il Ministero delle terre liberate con ispezioni ordinarie e straordinarie si accerta della regolarità della gestione dei magazzini costituiti ai termini del presente regolamento.

Le ispezioni ordinarie debbono eseguirsi almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 13.

Al capo deposito è corrisposta, per gli obblighi e le responsabilità inerenti alla carica, una speciale indennità annua da L. 500 a L. 5,000 da stabilirsi dal Comitato governativo in relazione all'importanza del magazzino.

Art. 14.

Il capo deposito deve prestare una cauzione non minore di L. 1000 e non maggiore di L. 10,000, da determinarsi pei singoli casi dal Comitato governativo in relazione all'importanza del magazzino.

La cauzione potrà essere prestata o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita inscritta nel debito pubblico dello Stato o altri titoli garantiti dallo Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la garanzia dev'essere data e per nove decimi del detto valore, o mediante deposito in contanti presso la Cassa depositi e prestiti.

La cauzione può altresì essere costituita in buoni del tesoro nominativi o mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato al portatore valutati nei modi stabiliti nel comma precedente.

L'accettazione e lo svincolo totale o parziale delle cauzioni nonchè la loro alienazione sono approvati con decreto del ministro delle terre liberate sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 15.

per la tenuta dei libri contabili, e per tutte le operazioni di scarico, carico, misurazione e conto finale dei materiali.

Art. 16.

Il personale dei magazzini è compreso nel personale tecnico di cui all'art. 18 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Spetta al Comitato governativo di stabilire l'organico del personale di ogni magazzino, e di procedere alle nomine relative, sentito il ministro del tesoro ai termini dell'art. 18 del citato decreto Luogotenenziale.

Art. 17.

Deliberata la somministrazione dei materiali ai termini dell'articolo 6, il presidente del Comitato governativo o il funzionario da lui delegato, autorizza con ordinativo il capo deposito ad eseguire la consegna dei materiali concessi.

Tale ordinativo viene direttamente rimesso al capo deposito.

Per i materiali comunque somministrati, il capo deposito fa rilasciare ricevuta a piedi dell'ordinativo stesso.

Art. 18.

Qualora si tratti di materiali somministrati in conto risarcimento dei danni, gli ordinativi quietanzati, a termini del precedente articolo, sono subito trasmessi dal capo deposito all'intendente di finanza competente per territorio, il quale addebita al danneggiato il valore dei materiali somministrati, appone analoga dichiarazione sull'ordinativo e restituisce quest'ultimo al capo deposito per essere allegato al rendiconto, a giustificazione dei materiali portati in uscita.

Art. 19.

I prezzi dei materiali vengono proposti, in relazione ai prezzi del mercato, dal Comitato governativo, tenuto conto del costo, delle spese di trasporto e di deposito, e sono approvati dal Ministero delle terre liberate.

Il listino dei prezzi deve essere mensilmente riveduto.

Art. 20.

Per i materiali somministrati dietro pagamento in contanti il prezzo sarà versato anticipatamente dagli acquirenti e direttamente alle sezioni di R. tesoreria provinciale, ritirando quietanza a favore del capo deposito, cui sarà poi consegnata, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata, ovvero agli uffici postali, ritirando vaglia di servizio intestato alla sezione di R. tesoreria provinciale, da commutarsi in quietanza come sopra.

Art. 21.

Tutte le operazioni di entrata e di uscita dei materiali dai magazzini debbono essere annotate cronologicamente in appositi registri distintamente per qualità e quantità.

Sarà anche istituito un partitario per tenere in evidenza la situazione di ogni qualità o tipo di materiale.

Art. 22.

Il capo deposito deve rilasciare, per i materiali che riceve in carico, speciale dichiarazione da allegarsi ai conti dei fornitori, in base ai quali si provvede alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute.

Art. 23.

Con apposite istruzioni ministeriali sarà provveduto alle forme degli inventari, delle scritture e dei rendiconti a materia e a denaro per la gestione dei magazzini contemplati nel presente decreto.

Art. 24.

L'intendente di finanza cui spetta provvedere a termini del decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1629, deduce, all'atto del pagamento, dall'importo delle indennità definitive attribuite ai privati per risarcimento dei danni di guerra il prezzo dei materiali somministrati dal Comitato governativo.

CAPO III.

Delle somministrazioni dei Comitati provinciali.

Art. 25.

Le domande per ottenere dai Comitati provinciali il minimo necessario di lavoro o di scorte o di quanto altro è indispensabile per la ripresa della vita sociale devono essere trasmesse ai Comitati per il tramite dell'agente delle imposte dirette competente per territorio.

Le concessioni possono richiedersi soltanto dalle persone di disagiata condizione economica.

Art. 26.

L'agente delle imposte istruisce le domande in via rapida e sommaria e le trasmette poi al Comitato provinciale, esprimendo il suo avviso sulla misura dell'anticipo, in rapporto anche alla presunta risarcibilità del danno.

Art. 27.

Il Comitato provinciale, avuto il parere dell'agente delle imposte dirette, delibera, ove creda, la somministrazione, l'importo della quale non potrà peraltro in nessun caso eccedere le lire quattromila.

Della presa deliberazione, il Comitato provinciale dà notizia, a mezzo del prefetto, all'agente delle imposte dirette e all'intendente di finanza competente, per norma nella eventualità di altre domande per anticipi da parte degli interessati.

Art. 28.

Il prezzo dei materiali somministrati dal Comitato provinciale viene dedotto dall'importo delle indennità definitive a termini del precedente art. 24.

Art. 29.

Qualora il Comitato provinciale non creda di accogliere la domanda, notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato la propria decisione.

Contro la decisione del Comitato provinciale è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Comitato governativo il quale decide in modo definitivo.

In caso di accoglimento del ricorso si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28.

Art. 30.

Per le somministrazioni di materiali, di cui al presente capo, il Comitato provinciale può procedere ad acquisti diretti.

Prima, però, di far luogo ad acquisti, il Comitato provinciale dovrà interpellare il Comitato governativo per il caso che questo ultimo si trovi in grado di fornire direttamente i materiali richiesti.

Art. 31.

Pel deposito e la gestione dei materiali di cui all'articolo precedente, i Comitati provinciali possono avvalersi dei magazzini istituiti alla dipendenza del Comitato governativo.

In tal caso il Capo deposito terrà una contabilità distinta.

Qualora ragioni di convenienza lo consiglino, i Comitati provinciali possono deliberare l'istituzione di magazzini speciali pel materiale affidato alla loro gestione.

Art. 32.

Tutte le deliberazioni dei Comitati provinciali relative ad acquisto di materiali per le somministrazioni di cui al presente capo o alla istituzione o al funzionamento dei magazzini speciali di cui al precedente articolo e che comunque importino spese a carico dello Stato sono sottoposte all'approvazione del Comitato governativo ai termini dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 6 giugno 1919, n. 925.

Art. 33.

Tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento per la gestione amministrativa, tecnica e contabile dei magazzini alla dipendenza del Comitato governativo sono applicabili a quelli istituiti dai Comitati provinciali intendendosi sostituita la competenza di questi ultimi a quella del Comitato governativo.

Il ministro delle terre liberate: NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

IL MINISTRO PER LE TERRE LIBERATE

Veduto l'art. 44 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento per il funzionamento del Comitato governativo istituito col decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Roma, 27 agosto 1919.

Il ministro per le terre liberate: NAVA.
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.
Il ministro della guerra: ALBRICCI.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

REGOLAMENTO

per il funzionamento del Comitato governativo istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925

Attribuzioni del Comitato.

Art. 1.

Il Comitato governativo, istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, che risiede permanentemente a Treviso, delibera:

a) l'organico degli impiegati a termini dell'art. 6;

b) la nomina, gli assegni ed il licenziamento del personale avventizio;

c) le cauzioni per l'economo e per tutti gli altri impiegati ai quali per le loro mansioni creda di fare obbligo di speciale garanzia;

d) il piano di massima per la costruzione ed impianto dei ricoveri stabili e provvisori determinando le località, e, per ciascuna di esse, il numero e la qualità dei ricoveri;

e) le norme per l'assegnazione, l'uso e la manutenzione ordinaria dei ricoveri e per il canone d'uso;

f) l'esecuzione delle opere indispensabili igieniche (condutture d'acqua potabile, fognature, sistemazione di cimiteri ed altre opere complementari);

g) l'elenco degli abitati per i quali devono essere attuati i piani regolatori;

h) le disposizioni di massima relative alla demolizione e puntellamento degli edifici pericolanti e allo sgombero delle aree pubbliche;

i) il piano di massima per le opere di interesse provinciale, comunale e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

l) i contratti, gli acquisti, le forniture, e relativi capitolati;

m) l'impianto, l'organizzazione e la gestione dei magazzini ed i prezzi in base ai quali i materiali sono ceduti ad enti e privati in conformità del regolamento di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

n) l'utilizzazione degli stabilimenti ed impianti rilevati dall'Amministrazione della guerra e la loro eventuale gestione diretta;

o) l'appalto e la cessione di tali impianti e stabilimenti;

p) l'apertura sussidiaria di credito a favore dei singoli funzionari.

Il Comitato inoltre approva:

q) i progetti per l'esecuzione delle opere, previa l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

r) gli atti di collaudo e dispone per i pagamenti;

s) le deliberazioni dei Comitati provinciali quando importino spese alle quali si debba provvedere a carico dello Stato.

Esso infine delibera su tutte le proposte che il presidente creda di sottoporgli entro i limiti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Art. 2.

Le deliberazioni del Comitato per essere esecutive sono sottoposte al visto del ministro per le terre liberate agli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato governativo non sono valide se non sono prese con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente, oppure il componente del Comitato dal presidente stesso delegato a fare le proprie veci.

CAPO II.

Attribuzioni del presidente.

Art. 4.

Il presidente:

1° sovraintende a tutti i servizi;

2° convoca il Comitato, determinando gli affari che gli devono essere sottoposti;

3° esegue le deliberazioni del Comitato, dopo il visto del ministro;

4° presiede le gare per appalti;

5° dispone per la stipulazione dei contratti deliberati dal Comitato;

6° autorizza i pagamenti;

7° presenta al Comitato le proposte per la nomina e licenziamento del personale avventizio;

8° assegna il personale ai singoli uffici;

9° nomina e licenzia il basso personale.

Il presidente ha inoltre facoltà di fare speciali delegazioni delle sue attribuzioni ai singoli membri del Comitato e di affidare inoltre ad essi la direzione dei servizi.

Art. 5.

Nei casi di somma urgenza il presidente (o il membro da lui delegato a sostituirlo) può adottare provvedimenti di competenza del Comitato con impegno di spesa non superiore alle lire ventimila, dandone immediata notizia al Ministero per le terre liberate e riferendone al Comitato per la ratifica nella prima adunanza.

CAPO III.

Degli uffici del Comitato governativo.

Art. 6.

Gli uffici del Comitato sono costituiti:

a) dall'ufficio per gli affari amministrativi, formato da tre reparti, dei quali uno di ragioneria;

b) dall'ufficio tecnico.

All'ufficio per gli affari amministrativi è preposto un funzionario amministrativo di grado superiore, con titolo di direttore. Il direttore, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal capo reparto all'uopo in precedenza designato dal presidente.

Il direttore dell'ufficio per gli affari amministrativi è il segretario del Comitato governativo. Egli assiste alle sedute del Comitato e può farsi rappresentare da un funzionario amministrativo a ciò delegato.

All'ufficio tecnico è preposto il funzionario superiore del genio civile aggregato al Comitato.

L'organico degli impiegati sarà determinato a seconda delle esigenze del servizio, dal Comitato governativo, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Per l'acquisto, la manutenzione del materiale di uso e di arredamento degli uffici e dei locali annessivi e per le spese di cancelleria provvede in economia un funzionario di ruolo dello Stato, con titolo di economo.

Art. 7.

Il ministro per le terre liberate nomina il direttore e i capi dei reparti amministrativi e su proposta del presidente del Comitato governativo, designa i funzionari che, a termini dell'art. 104 del regolamento approvato con decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074, sono incaricati di stendere e ricevere i contratti.

Art. 8.

Gli affari che debbono essere sottoposti alla deliberazione del Comitato governativo sono istruiti per cura del direttore dell'ufficio per gli affari amministrativi, il quale raccoglie anche il parere o le proposte dell'ufficio tecnico.

Il direttore dell'ufficio per gli affari amministrativi è responsabile della trasmissione al Ministero delle terre liberate delle singole deliberazioni del Comitato per il visto di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 9.

Il funzionario superiore del genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, oltre alle attribuzioni stabilite con lo stesso articolo, sovraintende a tutti i servizi tecnici dipendenti dal Comitato.

Egli percepisce le indennità stesse attribuite ai membri del Comitato dal seguente articolo 11.

Art. 10.

Ai funzionari dello Stato che per ragioni di servizio debbono recarsi in luogo diverso dalla loro residenza sarà corrisposta l'indennità stabilita con decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1311.

Agli impiegati avventizi sarà corrisposta l'indennità stabilita con lo stesso decreto Luogotenenziale in corrispondenza agli assegni di cui sono provvisti.

CAPO IV.

Delle indennità ai membri del Comitato governativo e dei Comitati provinciali.

Art. 11.

Al presidente e ai membri del Comitato governativo è corrisposta una medaglia di presenza di L. 20 per ogni giorno di adunanza.

Il presidente ha sempre diritto di rimborso a piè di lista delle spese sostenute in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Ai membri del Comitato è concessa una indennità giornaliera di missione a norma del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Pei mesi successivi al primo tale indennità è ridotta a due terzi.

CAPO V.

Assegnazione dei ricoveri.

Art. 12.

I ricoveri sono assegnati, in base al piano di massima stabilito dal Comitato, con decreto del sindaco, sentita la Giunta municipale.

Contro le decisioni può essere proposto reclamo al prefetto, il quale decide, sentito il Comitato provinciale.

La consegna dei ricoveri ai singoli assegnatari dovrà risultare da un verbale nel quale saranno indicati:

a) il cognome, nome e paternità della persona alla quale il ricovero è assegnato;

b) il canone da pagarsi per l'uso del ricovero e la decorrenza di esso;

c) il divieto di cedere e subaffittare il ricovero;

d) il divieto di destinare il ricovero ad un uso diverso da quello per cui è stato concesso;

e) l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria del ricovero e di non deteriorarlo.

I canoni di cui al presente articolo saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata stabilita per le imposte stesse e le somme riscosse saranno versate in tesoreria, in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 13.

La concessione dei ricoveri è sempre revocabile per motivo di pubblico interesse.

La revoca è disposta dal sindaco su conforme deliberazione della Giunta municipale.

Contro il provvedimento può essere proposto reclamo al prefetto il quale decide sentito il Comitato provinciale.

La revoca per motivi di pubblico interesse può anche essere disposta direttamente dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, quando non vi provveda l'autorità locale.

Art. 14.

La decadenza della concessione delle baracche ha luogo:

a) nel caso di cessione o subaffitto;

b) nel caso di grave deterioramento o di trascurata manutenzione;

c) nel caso di mancato pagamento di tre rate del canone;

d) nel caso di non uso abituale della baracca da parte del concessionario.

Per la decadenza di cui alla lettera *b)*, occorre però che sia prima notificata al concessionario dal sindaco, a mezzo del messo comunale, una diffida nella quale saranno indicati i lavori da eseguirsi ed il termine perentorio per essi concesso. Trascorso tale termine, il concessionario è dichiarato decaduto con decreto del sindaco.

La decadenza di cui alla lettera *c)*, non pregiudica il diritto di ripetere, a mezzo dell'autorità competente, il pagamento dei canoni già scaduti.

CAPO VI.

Sgombero di aree pubbliche.

Art. 15.

I beni mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori di sgombero e di scarico delle aree pubbliche ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti o non formavano accessori di questi saranno, sempre quando abbiano ancora un valore apprezzabile, a cura dei funzionari ed agenti del Comitato governativo addetti alla sorveglianza dei lavori, separati e sommariamente descritti in apposito verbale, firmato da due testimoni, nel quale dovrà essere altresì indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto. Verranno quindi depositati presso il Municipio a disposizione degli aventi diritto.

Al lavoro di sgombero e di scarico, come all'accertamento degli oggetti sopra indicati, potrà assistere un delegato del Comune, il quale firmerà il verbale insieme coi due testimoni e con un funzionario del Comitato governativo.

L'attribuzione degli oggetti depositati sarà fatta dal pretore agli aventi diritto.

I beni non reclamati entro un anno dal giorno del loro rinvenimento saranno venduti, ed il loro prezzo sarà depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere devoluto nei modi che saranno stabiliti con legge speciale.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 16.

Le concessioni già avvenute per parte delle autorità militari o di altri enti od uffici pubblici di attrezzi da lavoro, di legname e materiale da costruzione, mobili, suppellettili, indumenti ed utensili domestici di qualsiasi genere debbono essere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento notificate agli intendenti di finanza competenti per territorio da parte delle stesse autorità, enti ed uffici concedenti.

Entro lo stesso termine dovranno altresì essere comunicati al Comitato governativo il numero e la dislocazione delle baracche concesse a enti pubblici o a privati nonchè gli elenchi particolareggiati dei fabbricati pubblici e privati riparati e degli opifici riattivati a cura delle autorità militari o civili.

Il ministro per le terre liberate: DE NAVA.
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.
Il ministro della guerra: ALBRICCI.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede è composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente: comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il veliero di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli*;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile *Due Fratelli* di bandiera austro-ungarica, aggiunta con nota 4 maggio 1919, n. 43017, del Ministero della marina agli elenchi allegati alla precedente nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero stesso delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle Colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 14 giugno ultimo pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 23 dello stesso mese è stata dichiarata chiusa la istruttoria e con successivo decreto presidenziale del luglio è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il veliero *Due Fratelli* di bandiera austro-ungarica è una delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Due Fratelli* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile *Due Fratelli* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 31 luglio 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi n. 209.

Martino, Berio, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Marcelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.01	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.93	—

Corso medio dei cambi,

del giorno 12 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,50 — Londra 51,37 — Svizzera 223,70 — New York 12,55 — Oro 203,67.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3218 — Data della ricevuta: 6 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Luboz Maurizio fu Giuseppe (pos. n. 668.272) — Titoli del debito pubblico: al portatore n 2 — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 948 — Data della ricevuta: 20 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Maracchi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 630476) — Titolo del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 — Già 5 0|0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 — Data della ricevuta: 20 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Lipari Francesco fu Gaspare (pos n. 662916) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 0|0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 983 — Data della ricevuta: 3 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Gherlone Vincenzo (pos. n. 671219) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 715 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	447782	Beneficio Parrocchiale di Coseano (Udine)	L.	7 —
»	42572	Beneficio parrocchiale di Coseano (Udine), amministrato dall'investito per tempo	»	3 50
»	594849	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine)	»	24 50
»	709678	Beneficio parrocchiale in San Odorico (Udine)	»	234 50
»	327086	Intestata come la precedente	»	7 —
»	477072	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine)	»	7 —
»	510884	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine)	»	3 50
»	517311	Beneficio parrocchiale di Moruzzo (Udine)	»	56 —
»	184758	Cappellania coadiutoriale di Nogaredo di Corno in Coseano (Udine)	»	91 —
»	152604	Cappellania curata eretta nella chiesa succursale di San Giacomo di Fagagna (Udine)	»	402 50
P. N. 5 %	19090	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine)	»	
»	10232	Cappellania Curata coniugi Bonetti nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire in Nogaredo di Corno, frazione del comune di Coseano (Udine)	»	415 —
Cons. 5 %	31526	Cappellania curata coniugi Bonetti in Nogaredo di Corno, frazione di Coseano (Udine)	»	10 —

Roma, 3 novembre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

(Elenco n. 16).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	020602	185 —	Sessarego Caterina fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Fortunata fu Emanuele, ved. Sessarego, dom. in Nervi (Genova)	Sessarego Caterina fu *Andrea*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	16296	20 —	Capasso Filippo di *Salvatore*, dom. a Genova. (Vincolata)	Capasso Filippo fu *Carmelo*, ecc., come contro.
3,50 0[0	651919	182 —	Venezian Emilio fu Vitale, dom. a Roma	Intestata come contro.
»	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio, ved. di Carpi Leonida, dom. a Bologna	Intestata come contro.
»	652150	182 —	Venezian Giacomo fu Vitale, dom. a Bologna	Intestata come contro.
			Con usufrutto tutte le tre rendite suddette a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano	Con usufrutto le suddette tre rendite a Cattò *Maria-Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S M. il Re ha così risposto al telegramma inviatogli per il suo genetliaco dal sindaco di Roma:

« L'affettoso saluto augurale di Roma mi torna, come sempre, fra i più cari e graditi e lo ricambio con l'espressione dei miei cordiali e grati sentimenti ».

Per l'onomastico del Re del Belgio. — L'ambasciata belga comunica che in occasione della ricorrenza onomastica di S. M. il Re Alberto I, l'ambasciata del Belgio riceverà i membri della colonia belga, sabato prossimo alle ore 17.

Munificenza. — Il prof. Augusto Murri, di Bologna, ha inviato all'onorevole senatore Enrico Pini, accompagnata da una nobilissima lettera, la somma di duecentomila lire in consolidato 5 0[0, quale sua offerta per l'ospizio provinciale per i bambini tubercolosi.

Mercato serico. — Il corrispondente serico del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro a Tokio telegrafa in data 7 corrente:

Mercato seta fermo. — Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 yen 2.880 equivalente a Frs. 250. — Le esportazioni dal 1° luglio al 31 ottobre sono state per l'America balle 107,326. — Europa 3.111. — Lo stok 14,000. — Cambio yen su Francia a 4 mesi Frs. 4.80.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

COSTANTINOPOLI, 10. — La Commissione speciale incaricata di preparare la difesa degli interessi ottomani ha tenuto una nuova riunione sotto la presidenza di Tewfk pascià, ex gran visir.

Dopo un profondo esame dei trattati di pace di Versailles e di Saint-Germain la Commissione ha elaborato un progetto di risposta da presentare al Consiglio supremo.

Il progetto sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri.

LONDRA, 11. — Il presidente Poincaré ha offerto al Re ed alla Regina all' Ambasciata di Francia un pranzo al quale assistevano i ministri e numerose personalità dell' esercito e della marina.

RIO DE JANEIRO, 11. — Il Senato ha approvato il trattato di Versailles, che è stato poi sanzionato dal presidente della Repubblica Epitacio Pessoa.

WASHINGTON, 11. — La seduta di lunedì della Conferenza internazionale ha esaurito la discussione circa la giornata di 8 ore di lavoro o la settimana di 48 ore.

La questione è stata quindi rinviata ad una grande Commissione composta di 15 membri, la quale redigerà una relazione.

La Conferenza ha sospeso oggi i suoi lavori in occasione dell'anniversario della firma dell'armistizio.

ATENE, 11. — In occasione del genetliaco di S. M. il Re d'Italia il Re di Grecia gli ha inviato un dispaccio nel quale lo prega di gradire le sue cordiali felicitazioni e i voti ardenti che egli formula per la felicità di Sua Maestà e per la prosperità dell'Italia amica e all ata della Grecia.

L'incaricato di affari d'Italia ha ricevuto le visite di felicitazione del ministro degli affari esteri, del gran maresciallo di Corte e di altri personaggi. La colonia italiana e la Lega italo greca hanno presentato i loro voti e hanno inviato al Re d'Italia un telegramma di omaggio.

PARIGI, 12. — Si ha da New York: La delegazione americana presso la Conferenza della pace ha fatto conoscere al Consiglio supremo le sue intenzioni di lasciare la Francia nei primi giorni di dicembre. La delegazione inglese ha partecipato di avere lo stesso desiderio. Se ne deduce che i lavori della Conferenza saranno terminati in tale epoca.

ATENE, 12. — L'ex ministro d'Italia in Atene, barone d'Avezzana, è stato decorato della Gran Croce del Salvatore.

LONDRA, 12. — Con assentimento del Re, in conformità delle decisioni prese dalle potenze alleate e associate, sir Reginald Tower è stato nominato amministratore di Danzica in attesa di essere nominato Alto commissario della Società delle Nazioni.

PRAGA, 12. — Il Sindacato dei giornalisti organizzerà per il mese di giugno 1920 un Congresso internazionale della stampa. Tutti i paesi dell'intesa vi saranno invitati.

BREST, 12. — Alle 11,30 i Sovrani del Belgio hanno lasciato il *George Washington*, che era arrivato in rada alle 6,30 di stamane e dopo pochi minuti sono scesi all'arsenale. Gli onori militari sono stati resi da un distaccamento di fanteria coloniale con bandiera.

Magnifici mazzi di fiori sono stati offerti alla Regina.

Il treno speciale, nel quale si trovavano i Sovrani e il loro seguito, ha lasciato l'arsenale a mezzogiorno al suono della Brabançonne.

LONDRA, 12. — Il passo del discorso di Lloyd George al Guidhall, in cui il primo ministro affermò che il problema adriatico dovrà essere risolto compatibilmente con l'onore e l'interesse della valorosa Italia, fu quello che suscitò i più vivi applausi.

All'affermazione di Lloyd George, ha dato poi maggiore rilievo lord Northcliff, ponendo in evidenza come nel discorso di Lloyd George non vi fosse stato nessun biasimo, nè diretto, nè indiretto contro l'impresa di D'Annunzio.

LONDRA, 12. — Il Presidente della Repubblica francese e la signora Poincaré hanno lasciato Londra per recarsi a Glasgow. La folla lungo il percorso li ha lungamente acclamati.

PARIGI, 12. — Il Consiglio supremo ha fissato i termini della nota che sarà diretta a Venizelos in seguito alla relazione della Commissione d'inchiesta di Smirne. Dopo aver reso omaggio alla imparzialità della Commissione d'inchiesta, la nota degli alleati accenna agli errori commessi e agli incidenti svoltisi al momento dello sbarco delle truppe greche, incidenti causati da mancanza di precauzioni da parte delle autorità greche, le quali d'altronde presero provvedimenti contro i responsabili. Il Consiglio aggiunge di aver fiducia nell'Amministrazione greca per assicurare l'ordine innanzi il mantenimento dell'ordine nella città ed insiste sul carattere provvisorio della occupazione da parte delle truppe greche.

Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di vedute sulla nota rumena ricevuta ieri ed ha constatato che essa non dava soddisfazione su alcun punto alle domande degli alleati. Il Consiglio esaminerà in un' altra seduta la risposta che conviene dirigere al Governo romeno. Infine il Consiglio ha approvato in massima la nomina di ufficiali alleati per comandare le forze di polizia e della gendarmeria in Ungheria.

SOFIA, 12. — Stambuliski ha lasciato Sofia oggi diretto in Francia ove firmerà probabilmente il trattato di pace con gli alleati a nome della Bulgaria. Il termine accordato alla delegazione bulgara per far conoscere le sue decisioni spira infatti il giorno 13.

WASHINGTON, 13. — Gli ostruzionisti del Senato avrebbero intenzione di trascinare la discussione del Trattato di pace fino alla fine dell'attuale sessione del Congresso.

La petizione per la chiusura, che i democratici fanno circolare allo scopo di affrettare la discussione, limiterebbe ad un'ora la durata del discorso di ogni oratore. La petizione stessa non è stata ancora presentata al presidente del Senato.

Numerosi repubblicani annunziano che voteranno in favore della chiusura.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*